



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Gestione e Riscossione ICI/IMU-TARSU/TARES – Società CERIN srl -
Tel.: 080.3749308 Fax:080.3714081 - Indirizzo internet: www.cerinweb.it



ISTRUZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA - IMU - PER L'ANNO 2013 (SALDO)

Visto il D.L. 201/2011 che ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 01-01-2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze;
Visto il Regolamento Comunale IMU approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 26/09/2012;
Vista la deliberazione del C.C. n. 123 del 29/11/2013, di approvazione delle aliquote e riduzioni IMU per l'anno 2013;
Si elencano pertanto, di seguito, le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU.

NOVITA'

Ai sensi degli art. 1 e 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, e ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, il versamento dell' IMU è abolito per:

- Le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- I terreni agricoli e i fabbricati rurali utilizzati da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli;***
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari.
- Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, che risultino invenduti e non locati (solo il saldo);

Si comunica, inoltre, che a partire dal 01 gennaio 2013 l'intero ammontare dell'IMU dovuta, ad eccezione degli immobili produttivi di categoria D, deve essere versata all'Ente, così come meglio specificato nel prospetto riepilogativo che segue:

***** Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta in quanto il comune di Bitonto rientra nelle liste dei comuni montani, ai sensi dell'art. 15 della legge del 27 Dicembre 1977, n. 984.**

Aliquota IMU		
Ente	Stato	Totale

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	1,06%	-----	1,06%
--	-------	-------	-------

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
a) <u>Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze:</u> - Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9; (Soppressa) Il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica concernente l'abitazione principale non è richiesto nel caso si tratti di abitazione principale e le relative pertinenze a un unico immobile iscritto od ascrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (Solo 2^a Rata) ; - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale (Soppressa) .	0,40%	-----	0,40%
b) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze)</u> possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione, da presentarsi secondo il modello predisposto dall'Ufficio tributi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. Il suddetto modello, debitamente compilato, va presentato presso l'Ufficio Tributi del Comune;	0,76%	-----	0,76%
b1) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze)</u> possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi nei modi di legge, purché il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.	0,46%	-----	0,46%
c) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione, a condizione che non siano locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto:</u> c1) - da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente; c2) - da cittadini non residenti nel territorio dello Stato;	0,40%	-----	0,40%



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Gestione e Riscossione ICI/IMU-TARSU/TARES – Società CERIN srl -
Tel.: 080.3749308 Fax:080.3714081 - Indirizzo internet: www.cerinweb.it



a condizioni che le stesse non risultino locate			
d) Unità immobiliari situate nel centro storico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi. <i>(La presente aliquota agevolata viene riconosciuta solo per tre anni dall'inizio dell'attività; la stessa agevolazione è riconosciuta anche per le attività già esistenti e per la stessa durata di tre anni).</i>	0,46%	-----	0,46%
e) Unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori (Solo 1^a RATA); <i>(Per beneficiare di tale aliquota l'impresa deve dare immediatamente comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, precisando che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare i dati degli acquirenti e la data dell'atto di vendita. L'aliquota agevolata è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della vendita).</i>	0,46%	-----	0,46%
f) Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D , con esclusione della categoria catastale D5;	0,30%	0,76%	1,06%

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Il versamento dell'IMU è dovuto dai proprietari dell'immobile o dai possessori di ogni altro diritto di godimento (titolari di uso, usufrutto, usucapione ecc.).

Per i coniugi separati, ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di "diritto di abitazione", pertanto il versamento dell'imposta compete esclusivamente al coniuge assegnatario al 100%, a prescindere dal possesso.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono €200,00 (euro duecento/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a cui si aggiungono €50,00 per ogni figlio (per un massimo di 8 figli) di età non superiore a 26 anni a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel caso in cui la detrazione non trovasse totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (D.L. 201/2011, art. 13 comma 10).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore detto importo.

L'IMU non è dovuta se l'importo annuo da versare è inferiore ad €12,00 (Art. 13 del vigente Regolamento Comunale IMU).

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

- con **Modello F24**, presso gli Istituti di Credito, Poste Italiane ed ovviamente anche in modo telematico;
- con apposito bollettino di conto corrente postale;

utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze (Solo cat. A1/A8/A9)	3912	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili di Categoria D	3930	3925

Il codice del Comune di Bitonto da inserire nel campo Codice Ente è A893.

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell'imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale.

Il mancato o tardivo versamento dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell'imposta non versata oltre agli interessi moratori nella misura del 2,5% giornaliero rapportato all'anno. E' tuttavia possibile procedere al Ravvedimento Operoso con sanzioni ridotte pari a:

- 3,75% per versamento entro un anno dalla scadenza;
- 3,00% per versamento entro 30 giorni dalla scadenza.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Gestione e Riscossione ICI/IMU-TARSU/TARES – Società CERIN srl -
Tel.: 080.3749308 Fax:080.3714081 - Indirizzo internet: www.cerinweb.it



Sono altresì dovuti gli interessi legali pari al 2,5% con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.

AREE FABBRICABILI

In relazione alle **aree fabbricabili** questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 295 del 14/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito i valori minimi per zone omogenee, come di seguito elencato:

UBICAZIONE (Macrozona)	ZONA OMOGENEA (Microzona)	Valore Aree Fabbricabili Euro/mq
Capoluogo	A/1 TER	21,03
	B/1 – B/1 BIS – B/1 TER – B/1 QUARTER	502,48
	B/2 – B/3	197,29
	C/1	69,87
	C/1 (167 Via Balice)	54,72
	C/2 (Via S. Spirito)	43,16
	C/2 – C/2 bis (Via Palombaio)	11,30
	D/1 – D1 (PIP)	76,80
	D/2	21,58
	D/3 (A.S.I.)	3,96
	D/4	88,37
	D/5 (S.S.98)	25,43
	F	28,26
	F (Zona Ospedaliera)	6,17
H	56,52	
Frazioni	B/4	96,59
	C/3 – C/4	55,49
	D/1 (Mariotto)	21,58
	E/4	5,09
	F	10,79

COME CALCOLARE L'IMU

Con l'introduzione dell'IMU, il D.L. 201/2011 ha stabilito un aumento dei coefficienti catastali per l'adeguamento della rendita e per il calcolo della base imponibile.

Il valore imponibile ai fini IMU dei fabbricati è calcolato sulla base delle rendite risultanti in Catasto. Tale rendita è rivalutata del 5% (anche le nuove rendite) e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della destinazione d'uso degli immobili:

- **160** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- **140** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **60** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- **55** per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 13, comma 12 ter del D.L. n. 201 del 06-12-2011, comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. I del D.L. n. 16 del 02-03-2012), utilizzando il modello approvato con l'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/11.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il suddetto decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Le dichiarazioni relative all'imposta municipale propria - IMU - vanno consegnate presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bitonto, situato al 1° piano del Palazzo Comunale – corso Vittorio Emanuele n. 41, secondo gli orari di sportello (Tel. 080.3716120).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nadia Palmieri

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Michele Daucelli